



AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito anche "Garante" o "Autorità"), nei casi in cui la stessa non possa essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) comprovata esperienza professionale in materia di protezione dei dati personali, dimostrata allegando la documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, in uno o più dei seguenti ambiti di specializzazione: diritto amministrativo e costituzionale; diritto civile; diritto del lavoro; diritto penale; diritto tributario;
- c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno di euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- f) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Collegio o i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il Segretario generale o i dipendenti dell'Autorità.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.





Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il [modello allegato](#), firmate digitalmente ed inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: elenco.avvocati@pec.gpdp.it.
2. La domanda deve contenere:
 - a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) *curriculum vitae* con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;
 - c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. L'Autorità procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. È consentito l'accesso all'elenco a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della disciplina in materia di accesso e al ricorrere dei relativi presupposti.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco. Decorso il termine di 3 anni dalla data di indicazione del presente avviso, l'Autorità procede all'aggiornamento dell'elenco mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
4. L'Autorità può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Autorità;
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Autorità, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. L'Autorità si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:
 - a) il livello di complessità della controversia;
 - b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae*;





- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento, conclusosi favorevolmente per la parte rappresentata;
 - d) pregressa proficua collaborazione con l'Autorità in relazione alla medesima questione;
 - e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
 - f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. Per l'individuazione dell'incaricato l'Autorità provvede a nominare un RUP al suo interno. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Autorità nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.
5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Autorità un dettagliato preventivo di spesa entro n. 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Autorità procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L'Autorità, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, l'Autorità si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
8. Il legale incaricato svolge la prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Dipartimento Affari legali e di giustizia del Garante, a cui saranno trasmessi gli atti predisposti e sarà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

Art. 6 – Collaborazione tra Autorità amministrative indipendenti

1. Nel caso di contenziosi relativi a materie differenti dalla protezione dei dati personali, ovvero nel caso in cui nell'elenco non vi sia disponibilità di professionisti ovvero nel caso in cui gli iscritti all'elenco non siano ritenuti idonei in relazione alle esigenze dell'Autorità,





il Garante si riserva la facoltà di attingere dagli elenchi di avvocati eventualmente istituiti da altre Autorità amministrative indipendenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. In egual modo, il Garante riconosce alle altre Autorità amministrative indipendenti la facoltà di attingere dal proprio elenco.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la dott.ssa Irma Dramissino.





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

2. Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica certificata (PEC) esplicitando in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI”, al seguente indirizzo: elenco.avvocati@pec.gpdp.it.
3. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Busia



Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma
Tel. +39 06 69677.1
Email: protocollo@gpdp.it
www.garanteprivacy.it